



# COMUNE DI REALMONTE

PROVINCIA DI AGRIGENTO

**ORDINANZA SINDACALE N. 31 DEL 19.07.2018**

**Oggetto: Integrazione e modifica dell'Ordinanza sindacale n.23 del 29/06/2018 ,per la prevenzione e repressione dei rumori molesti e inutili nonché degli schiamazzi e dei comportamenti in pubblico lesivi della sicurezza urbana**

## IL SINDACO

Premesso che l'inquinamento acustico viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della vita dei cittadini i quali richiedono interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;

Preso atto delle numerose lamentele pervenute dalla cittadinanza inerenti la problematica degli schiamazzi, rumori molesti di vario tipo, tali da creare notevole disturbo alla quiete e serenità pubblica;

Considerato l'alto valore che il silenzio e ogni altra forma assumono per un'eccellente rigenerazione psicofisica della persona umana;

Vista la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

CHE l'inquinamento da rumore, sia per il numero di soggetti esposti sia perché viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della qualità della vita dei cittadini, richiede interventi finalizzati alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;

CHE dette problematiche inducono ad adottare dei provvedimenti finalizzati alla tutela dall'inquinamento acustico mediante provvedimenti che tendano a reprimere e/o limitare i rumori molesti ed a regolamentare le attività rumorose assicurando fasce orarie di rispetto o di inibizione, tali da contemperare le esigenze abitative e di soggiorno con quelle relative alla libera attività economica e lavorativa;

CHE si intende, altresì, intraprendere iniziative finalizzate a regolamentare le emissioni sonore, allo scopo di prevenire potenziali fenomeni di intolleranza che possano mettere a rischio l'ordine e salute pubblica;

CHE il presente provvedimento, di natura contingibile ed urgente, con particolare riguardo alla vocazione turistica del territorio comunale, e teso a garantire il riposo e la tranquillità dei cittadini, condizione indispensabile per il mantenimento della salute psicofisica e della qualità dell'offerta turistica;

ATTESO che è concessa ai Sindaci facoltà-dovere di intervento in materia, adottando, in qualità di ufficiali di governo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità;

Ciò premesso,

RIFERITO CHE sussistono valide ragioni per l'adozione di un'ordinanza che disciplini le attività rumorose durante il periodo estivo, fino ai 15.09.2016;

VISTA la Legge 24.11.1981, n.689 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 01.03.1991, relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

VISTO l'art. 4 della Legge-quadro 26.10.1995, n. 447 sull'inquinamento acustico che demanda alle Regioni la determinazione dei criteri di applicazione, da parte dei Comuni, degli adempimenti previsti in materia;

VISTO, altresì, l'art. 9 della suddetta Legge-quadro che da' facoltà al Sindaco di emanare provvedimenti di natura contingibile ed urgente in materia di limitazione dell'inquinamento acustico, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

VISTO l'art. 13 della L R n 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il D.Lgs n 267/2000 e s.m.i., in particolare gli artt 7-bis e 54;

VISTO il D.L. 2305. 2008, n 92 convertito dalla Legge 24.07.2008, n 125 che modifica l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 05.08.2008 "*Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione*";

VISTO l'art. 844 de Codice Civile;

VISTO l'art. 69 dell'O.R.EE.LL;

VISTI gli atti d'Ufficio;

**FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE POSTE A TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA,**

**ORDINA**

**il divieto assoluto, su tutto il territorio comunale, in osservanza alle norme vigenti in materia, di provocare rumori molesti, causati senza utilità, dovuti a difetto di cautele o per negligenza, che per la loro natura turbano il riposo e la tranquillità dei cittadini residenti o dimoranti nel territorio comunale compresi i rumori che determinano disturbo anche ad un solo nucleo familiare.**

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si elencano delle attività soggette alle disposizioni del presente provvedimento.

## **SUONI MOLESTI**

Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono nonché gli strumenti musicali quali ad es. tamburi, trombe, ecc. possono essere usati soltanto all'interno degli edifici ed entro i limiti di legge, tali da non disturbare il vicinato. Dopo le ore 24:00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.

## **PUBBLICITÀ' FONICA**

Nel centro abitato e nelle località di Lido Rossello e Punta Grande è consentita la pubblicità fonica con altoparlanti, megafoni o altri mezzi elettroacustici dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30.

## **SPETTACOLI ORGANIZZATI DAGLI ESERCENTI PUBBLICI IN PIAZZA E NELLE LOCALITÀ' BALNEARI**

Gli spettacoli e gli intrattenimenti musicali di qualunque genere, per i quali è previsto l'uso di strumenti musicali, organizzati da privati o da esercenti pubblici in piazza o nelle località balneari presenti sul territorio, dovranno preventivamente essere autorizzati.

Gli orari consentiti sono i seguenti

- giorni feriali e Domenica dalle ore 16.30 alle ore 24.00.
- Venerdì e sabato dalle ore 16.30 alle ore 2.00 per le zone balneari e sino alle ore 1,00 per il centro abitato di Realmonte.

Il limite massimo dei decibel raggiunti non potrà essere superiore 60db.

## **FUOCHI D'ARTIFICIO, PETARDI, ETC.**

L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti bombette petardi e castagnette, etc., sono vietati su tutto il territorio comunale.

Deroghe al presente disposto potranno essere concesse in particolari occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati (questi ultimi previamente autorizzati).

I pubblici esercizi (ristoranti, sale trattenimenti, etc.) possono utilizzare fuochi d'artificio (di tipo "preconfezionato", con potenza e rumorosità limitata), in occasione di particolari ricorrenze (compleanni, matrimoni, anniversari, etc.) per un tempo limitato (non superiore a 5 minuti) e non oltre le ore 24:00.

**Le norme del presente provvedimento, specialmente quelle relative all'uso di strumenti musicali e di fuochi d'artificio, petardi, etc., NON SI APPLICANO in occasione di festeggiamenti organizzati da comitati parrocchiali, comitati cittadini c/o confraternite o comunque regolarmente autorizzati dalle autorità preposte.**

**Parimenti, le norme non si applicano nel caso in cui le attività rumorose siano dovute a cause di forza maggiore o di altre situazioni urgenti, per le quali si rende assolutamente prioritario ed indifferibile derogare alle stesse.**

## **AVVERTE**

coloro che non ottemperino alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza Sindacale, saranno puniti, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, con un'ammenda variabile da €. 25,00 ad €. 500,00 che sarà applicata dall'organo competente individuato ai sensi dell'art. 17 delle Legge 24.11.1981, n. 689.

## DISPONE

altresì, che la presente Ordinanza Sindacale, che sostituisce le precedenti in materia, venga resa pubblica mediante affissione all'Albo Comunale cartaceo ed on-line e nei luoghi pubblici di maggiore frequenza, così da intendersi formalmente comunicata a tutti gli interessati.

## TRASMETTE

copia della presente Ordinanza, per conoscenza e per eventuali provvedimenti di competenza:

- a) alla Prefettura di Agrigento;
- b) ai Carabinieri di Realmonte;
- c) al Comando di Polizia Municipale;
- d) al Commissariato PS di Porto Empedocle.

## RENDE NOTO

che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso ricorso:

- 1) entro 60 giorni al T A R Sicilia, nei termini e modi previsti dall'art. 2 e segg. della Legge 06.12.1971 n. 1034;
- 2) entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Si da' atto che la presente ORDINANZA, essendo provvedimento di competenza - dell'organo monocratico, è immediatamente esecutiva e non è soggetta ad alcun controllo preventivo di legittimità.



**IL SINDACO**

**Ing. Calogero Zicari**

# UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto. Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA

che il presente provvedimento, nel rispetto della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i., è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line il giorno per rimanervi pubblicato n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 11, comma 1, L.R. n. 44/1991). Real monte,

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

La presente è copia conforme all'originale, per uso amministrativo. Realmonte,